

STATUTO

**DOWNLOAD SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA DON URBANO ISNARDI
11

Numero REA: AT - 127192

Codice fiscale: 01585360058

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai numeri 8772/6670

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, SCOPO, OGGETTO

ARTICOLO 1) Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della normativa vigente, e in particolare ai sensi della legge 8 novembre 1991, numero 381, una società cooperativa sociale con la seguente denominazione:

"DOWNLOAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."

siglabile ove consentito da legge "DOWNLOAD COOP. SOCIALE O.N.L.U.S."

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2) Sede

La cooperativa sociale ha sede legale nel Comune di Asti e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3) Durata

La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4) Scopo sociale e mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 5) Oggetto

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, anche regolamentare, la cooperativa, che è a mutualità prevalente, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifestati dei soci, si propone di esercitare le seguenti attività:

- gestione alberghiera attraverso la formazione e l'inserimento lavorativo di persone disabili e/o affette da sindrome di Down;
- attività di accoglienza, sistemazione e allestimento camere, servizio ristorazione e bar, organizzazione eventi promozionali e/o raccolta fondi, con impiego del progetto "Download" di affiancamento e formazione;
- attività di "agricoltura sociale", secondo quanto recepito dalla normativa comunitaria pro tempore vigente;
- attività di sviluppo dei servizi di comunicazione e diffusione del progetto "Down-

load" nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 del codice civile, con possibilità di avvalersi comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non al fine del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire ad esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

ARTICOLO 6) Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste da legge.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 7) Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge, nonché dai conferimenti dei soci sovventori confluenti nel fondo di sviluppo aziendale.

Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di euro 25,00 (euro venticinque e zero centesimi).

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, non es-

sendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

ARTICOLO 8) Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, di cui al precedente **ARTICOLO 7)**;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'**ARTICOLO 19)** e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'**ARTICOLO 13)**;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle partecipazioni sottoscritte.

ARTICOLO 9) Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel successivo **ARTICOLO 12)**.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 10) Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: attitudine a svolgere attività compatibili con il progetto "Download", possesso di formazione nel settore dei servizi di accoglienza alla persona;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condivisione delle finalità metodologiche e progettuali del progetto "Download", disponibilità a condividere obiettivi, esperienze e competenze per il perseguimento delle suddette finalità, disponibilità a svolgere attività dei servizi di accoglienza alla persona;

i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero

non potrà superare i limiti di legge.

Sussistendone i presupposti di legge, possono assumere la qualifica di soci le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ovvero anche Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi dell'Articolo 2514, comma 1, lettera b), è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 11) Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, quali amministratori della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee di modifica dello statuto.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'**ARTICOLO 15)** del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle indicate nel presente statuto all'**ARTICOLO 16)**:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-

ziale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere la pienezza dei diritti di socio cooperatore.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 12) Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- c) l'interesse a far parte della cooperativa e l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile e della normativa di settore, se trattasi di società, associazioni od enti, ricorrendo i presupposti di legge, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), le seguenti informazioni: la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale; la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. L'ente collettivo deve altresì allegare certificato camerale attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società o l'ente è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente **ARTICOLO 10)**, si pronuncia sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa, coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La pronuncia inerente l'ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà efficace e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera sarà definitivamente inefficace.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 13) Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - la quota di capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare all'attività della società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita di qualità di socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 14) Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se ente collettivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15) Recesso

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale, ovvero allorché il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società – il tutto secondo la disciplina prevista dall'articolo 2532 del codice civile.

ARTICOLO 16) Esclusione dei soci

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi di legge, nei confronti del socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. previa intimazione dell'Organo Amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
3. svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della società;
4. non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
5. sia condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
6. senza giustificati motivi, risulti gravemente inadempiente agli obblighi assunti a

qualunque titolo verso la società;

7. subisca un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

La pronunzia di esclusione deve essere trasmessa al socio e annotata sul libro dei soci.

Il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione.

ARTICOLO 17) Liquidazione della quota di capitale sociale

Il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualistici.

L'Organo Amministrativo liquiderà la quota nei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un limite massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 18) Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente **ARTICOLO 17)**. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulteranno gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'**ARTICOLO 12)**.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'**ARTICOLO 17)**.

TITOLO III BIS

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 18-bis) Soci sovventori

Qualora, sussistendo i presupposti e i requisiti di legge, previa adozione delle opportune forme rappresentative delle partecipazioni (azionarie e non) della società e nell'osservanza dei vincoli di legge inerenti la sottoscrizione e la circolazione delle relative partecipazioni, vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea con Verbale che non richiede forma pubblica, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, come previsto dalla vigente legislazione primaria e secondaria.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura

o crediti; il capitale sottoscritto è rappresentato da quote trasferibili del valore minimo di euro 200,00 (euro duecento e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a una.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma dei precedenti commi e qualora la cooperativa si renda gravemente inadempiente all'accordo di investimento in forza del quale è stato deliberato l'ingresso del socio sovventore.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Il regolamento dei soci sovventori approvato dall'assemblea disciplina i diritti amministrativi e patrimoniali di questa categoria di soci.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 19) Esercizio sociale – bilancio di esercizio e destinazione degli u-

tili

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ad segnalarsi dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 20) I ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La distribuzione del ristorno può avvenire nelle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21) Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico;
- l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 22) Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella

sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 23) Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati agli **ARTICOLI 19) e 22)**.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 24) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25) Votazioni

Per le votazioni si procederà in modo palese, normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 26) Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-

dente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 27) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo collegiale e, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 28) Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, quattro, cinque o sette Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche o enti collettivi.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca o dimissioni.

Essi possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente.

ARTICOLO 29) Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475, 5° comma del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 30) Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, telefax o comunicazione a mezzo posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 31) Integrazione del Consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei

modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli altri debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, tale adempimento è rimesso all'iniziativa del socio più diligente.

ARTICOLO 32) Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 33) Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 34) Organo di controllo

La funzione di controllo, sussistendone i presupposti, è affidata a un Collegio sindacale, nominato se obbligatorio o consentito da legge dall'Assemblea, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è del pari designato dall'Assemblea.

Ove la legge lo consenta o lo imponga, la funzione di controllo potrà essere affidata a un sindaco unico, sempre di nomina assembleare.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci o il sindaco unico esercitano anche il controllo contabile, in quanto consentito o richiesto dalla legge, e sono tutti revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35) Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36) Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente

rivalutato a norma del precedente **ARTICOLO 19**, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere osservati.

ARTICOLO 38) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

- Alex TOSELLI
- Maurizio CAVANNA Notaio.

15 di 15